

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Legale dell'Agencia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A), ai sensi degli artt. 9 e 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale di un Revisore legale **dell'Agencia regionale per la tutela dell'Ambiente** di seguito **A.R.T.A**, ai sensi degli artt. 9 e 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 *"Istituzione dell'Agencia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)"* e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* s.m.e i.
2. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva **e, in ogni caso, l'Amministrazione precedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.**

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore legale dell'A.R.T.A. dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 64/1998.

Art. 3
(Funzioni)

- 1 Il Revisore legale dell'A.R.T.A. esercita le funzioni previste dall'art. 11, commi 2, 3, 4 della L.R. n. 64/1998 e precisamente:
 - ✓ vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'A.R.T.A in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella

quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

- ✓ collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.
- ✓ ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell'Agenzia.

Art. 4 (Requisiti)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis della L.R. 4/2009 la nomina del Revisore legale dell'A.R.T.A. è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».oppure
 - b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. La nomina a Revisore legale dell'A.R.T.A. è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato

Art. 5 (Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", non possono essere nominati Revisore legale dell'A.R.T.A.:
 - a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b. *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*

- c. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f. *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Il soggetto nominato alla carica di Revisore legale dell'ARTA che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'ARTA, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
 3. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci e i Presidenti di Provincia che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario non possono ricoprire per un periodo di dieci anni dal pronunciamento della Corte dei Conti **nessuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.**
 4. Non può essere nominato Revisore legale dell'A.R.T.A. colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 5. Non può ricoprire la carica di Revisore legale colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 6 (Condizioni di incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'A.R.T.A. è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale dell'A.R.T.A. che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'A.R.T.A. o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

Art. 7 (Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.

2. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9 **(Trattamento economico)**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.R. 64/1998, al Revisore legale dell'A.R.T.A. compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge.
2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'A.R.T.A.

Art. 10 **(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)**

1. La candidatura per la nomina a Revisore dell'ARTA, redatta **utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato A)** reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano", deve essere presentata entro e non oltre **il termine perentorio di giorni 20 (venti)** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT.
2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
La domanda **unitamente al curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link; (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei - Via M. Jacobucci, n. 4 - 67100

L'Aquila, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it¹ Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **“Domanda per la nomina a revisore legale dell’ARTA”**”.

3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. Per l’effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 5 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l’elemento della sottoscrizione dell’istanza. Nel caso invece **venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.**
4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a **verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.**
5. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.
6. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec.
7. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11 (Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, riscontrata **la tempestività e la completezza formale** delle stesse, ai sensi

¹ le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

-l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

-ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

-la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali autorizzazioni della amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore dell'ARTA.

2. La domanda redatta secondo il modello A) (Modello per la presentazione delle candidature a Revisore dell'ARTA) è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae.

Art. 12

(Responsabile del procedimento)

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 13

(Privacy)

1. Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, comma 1, GDPR, per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per le quali sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR e all'art. 4 Codice Privacy ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al comma 2 ad Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso e per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato, ai fini previsti dal GDPR, dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani - e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al comma 2.
13. L'elenco aggiornato dei Responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.